

Steigerungsprotokolls sich darstellenden Steigerungskaufbriefes einem andern Beamten zu übertragen, da es sich dabei um Verrichtungen handelt, die sich aus der Stellung des Betreibungs- bzw. Konkursbeamten als solchen ergeben und zu denen er durch das eidgenössische Recht (Art. 136 Abs. 2 SchRG) verhalten ist.

2. — Nach dem Gefagten liegt keine in den Besonderheiten des bernischen Rechtes begründete Veranlassung vor, von den schon im Entscheid des Bundesgerichts vom 17. März 1908 in Sachen Banque cantonale vaudoise (US Sep.-Aus. 11 Nr. 11 *) niedergelegten Grundsätzen abzuweichen. Wenn auch im Gegensatz zu jenem Fall für die Publikation und die Verurkundung der Steigerung selber und für die Einziehung und Verteilung des Erlöses in casu nur die Gebühren des eidgenössischen Rechts erhoben wurden, so kann doch, nachdem feststeht, daß die Erstellung des Steigerungskaufbriefes nur zur Bewirkung des Eigentumsübergangs geschieht und nur in der Erstellung einer Abschrift des Steigerungsprotokolls besteht, hiefür die Erhebung einer kantonalen Gebühr ebensowenig bewilligt werden. Die angefochtene Verfügung des Konkursamts Seftigen muß daher, weil dem Art. 1 des eidgenössischen Gebühren tariffs zuwiderlaufend, wonach für die im SchRG vorgesehenen Verrichtungen außer den Tarifansätzen den Parteien keine weiteren Kosten angerechnet werden dürfen, aufgehoben und damit auch der Vorentscheid kassiert werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und dem Rekurrenten unter Aufhebung des Vorentscheides sein Antrag im Sinn der Erwägungen zugesprochen.

* Ges.-Ausg. 34 I Nr. 31 S. 175 ff.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

141. Sentenza dell'8 dicembre 1909 nella causa Della Porta.

Art. 248 e 249 LEEF: Menzione nella graduatoria dei crediti rigettati e induzione dei motivi di rigetto. — Applicazione del disposto dell'ultimo lemme dell'art. 39 CO a notifiche di crediti fatte in forma offensiva o scorretta verso l'Ufficio.

A. — Con atto 17 agosto 1909, il ricorrente E. Della Porta, rappresentato dall'avv. G. Bezzola, in Locarno, interveniva nella liquidazione del fallimento M. Quattrini, rivendicando la proprietà di alcuni beni mobili in possesso della massa e sollevando delle pretese per l'importo e per la natura delle quali l'incarto non dà precise indicazioni.

Stimando che l'atto di notifica fosse concepito in termini scorretti (esso conteneva, a quanto pare, delle minacce all'indirizzo dell'Ufficio), questo decideva di non prenderlo in considerazione, e con lettera 21 agosto ne dava comunicazione all'avv. Bezzola, dichiarandogli che la sua lettera era stata « cestinata ».

Successivamente veniva dall'Ufficio depositata la graduatoria, senza alcun cenno della notifica Della Porta e senza avviso a quest'ultimo che le sue pretese erano state respinte.

Il Della Porta, che ciò nonostante aveva avuto cognizione della graduatoria, ricorreva alle Autorità cantonali di vigilanza domandando che fosse invitato l'Ufficio a pronunciarsi sulla sua notifica e concludendo all'annullazione della graduatoria deposta.

L'Autorità superiore cantonale respingeva il ricorso sulla scorta dei considerandi seguenti:

La legge E. e F. non impone all'Amministrazione del fallimento l'obbligo di decidere sulle domande di rivendicazione prima del deposito della graduatoria. Non vi è quindi nulla di anormale a che l'Amministrazione attenda a pronunciarsi, dopo aver sentito in proposito l'adunanza dei creditori, come afferma di voler fare l'Ufficio di Locarno. Quanto all'omissione dell'avviso speciale, di cui è parola all'ultimo alinea

dell'art. 249, essa non dà luogo a ricorso all'Autorità di vigilanza in annullazione della graduatoria, ma solo all'azione di risarcimento contro l'Ufficio. Relativamente, infine, all'appunto di non fatta menzione, nella graduatoria, del rigetto del credito, con l'indicazione dei motivi, non si può far a meno di riconoscere che l'appunto è fondato; ma esso non può condurre all'annullazione della graduatoria, ma solo dar luogo ad una domanda in completazione della medesima. Ora, simile domanda non venne presentata; anzi il ricorrente ha già adita la competente Autorità giudiziaria per far decidere sulla fondatezza e sul grado delle pretese creditorie da lui sollevate.

B. — E contro questo giudizio che Della Porta ricorre al Tribunale federale, sostenendo: che la di lui notifica non era concepita in termini scorretti; che l'Ufficio aveva per conseguenza a tenerne conto, e che l'omissione da parte sua di indicare nella graduatoria i motivi del rigetto delle pretese notificate e di darne avviso al ricorrente hanno per conseguenza la nullità della graduatoria deposta.

Considerando in diritto:

Gli art. 248 e 249 della legge E. e F. prescrivono che nella graduatoria è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l'indicazione dei motivi del rigetto, e che, deposta la graduatoria, coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e del rigetto. In virtù di questi disposti, non vi ha dubbio che la graduatoria deposta dall'Ufficio di Locarno, della quale il ricorrente non ebbe a ricevere nessun avviso speciale e nella quale non vi era menzione nè delle pretese da lui sollevate, nè tanto meno dei motivi per i quali queste pretese non erano state prese in considerazione, non potrebbesi riconoscere come regolare e conforme a legge e dovrebbe per lo meno essere completata, non reggendo l'obiezione dell'Autorità superiore cantonale che nessuna domanda in questo senso sia stata presentata, la domanda in annullazione comprendendo anche l'effetto minore di una semplice rettifica a completazione.

Nel caso concreto la questione si pone però in senso alquanto diverso, in riguardo alla forma scorretta nella quale si pretende essere stata concepita la notifica fatta dal ricorrente. Detta notifica essendo stata « cestinata, » non può più naturalmente domandarsene la produzione. Dal tenore delle lettere scambiate, in ispecie della lettera 21 agosto, colla quale l'Ufficio comunicava all'avv. Bezzola, procuratore del ricorrente, che non avrebbe dato seguito alla costui domanda, devesi tuttavia ammettere, se non come provato, almeno come molto probabile che la notifica fosse stata realmente redatta in termini vivi che, se fors'anche non grossolani, erano certamente tali da ledere la suscettibilità del titolare dell'Ufficio. Ora, non vi è nessun dubbio che anche un semplice Ufficiale di esecuzione ha diritto, come qualsiasi Autorità, a pretendere che le istanze che gli vengono dirette lo siano in forma cortese, rispettosa, o almeno non tale da ledere i giusti sentimenti di onorabilità. La questione sta solo nel vedere quali conseguenze si connettino ad un'istanza non redatta nei termini dovuti, risp. quale sanzione vi possa connettere l'Ufficio in salvaguardia del proprio decoro e del rispetto dovutogli. Ora, in materia regolata dal diritto federale, tale sanzione non può essere cercata altrove in via analogetica che nel disposto dell'ultimo lemma dell'art. 39 della legge org. giud. fed., il quale prescrive che « le scritture illeggibili o sconvenienti sono rimandate alla parte da cui emanano, fissandole » un termine perentorio per rifarle ». Un disposto autorizzante un'Autorità o l'Ufficio a ritenere un'istanza inoltratagli in termini sconvenienti come nulla e non avvenuta, non esiste, e, a meno di circostanze affatto eccezionali, implicherebbe anche certamente una misura eccessiva.

A questo disposto dell'art. 39 LO non essendo stato ottemperato, e, così come venne deposta, la graduatoria allegata risultando monca e difettosa, quantunque non si possano ammettere senz'altro le conclusioni del ricorrente, non si può a meno di invitare l'Ufficio a rimediare al proprio operato, fissando al ricorrente un termine adeguato per rinnovare la propria notifica, da prendersi poi in considerazione col deposito di una graduatoria complementare;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia :

Il ricorso è respinto, ma l'amministratore del fallimento è invitato a fissare al ricorrente un termine, a sensi dell'ultimo alinea dell'art. 39 LO, per rifare la propria notifica che farà in seguito oggetto di una graduatoria complementare.

142. Arrêt du 14 décembre 1909 dans la cause Andrey.

Distribution dans la faillite. Mode d'attribution aux créanciers gagistes des intérêts dus par l'acquéreur d'un immeuble, en cas de vente à terme, depuis le jour des enchères jusqu'au jour du paiement (art. 137 et 259 LP).

A. — Le recourant A. Andrey, notaire à Bulle, a produit dans la faillite de Célestin Favre à Broc une créance de 11 235 fr. 40, provenant d'un crédit en compte courant de 9000 fr., ouvert au failli, plus intérêts. Cette créance, garantie par une gardance de dam de 10 000 fr., fut colloquée pour ce montant en première classe et le solde fut porté en dernière classe comme créance chirographaire. Le recourant ne s'étant pas opposé à l'état de collocation, celui-ci tomba en force le 4 août 1909.

En date du 8 septembre 1909 les immeubles sur le produit desquels le recourant était colloqué furent vendus aux enchères. Les conditions de mise portaient que le paiement du prix de vente aurait lieu au comptant ou dans le terme de deux mois avec intérêts au 5 % depuis le jour des enchères. L'acquéreur usa de ce délai et paya le 21 octobre le prix d'adjudication avec les intérêts mis à sa charge par les conditions de vente. Le préposé n'ayant toutefois pas bonifié les intérêts au recourant, celui-ci lui demanda de les lui faire parvenir, sinon en entier, tout au moins jusqu'à concurrence de l'intérêt correspondant à la collocation de 10 000 fr.

B. — Sur le refus du préposé, le recourant porta plainte

auprès de l'autorité cantonale de surveillance, en demandant qu'il fût fait droit à sa requête et en faisant valoir que l'intérêt du prix d'adjudication depuis le jour des enchères jusqu'au jour du paiement devait être réparti aux créanciers gagistes comme accessoire du capital.

Par décision du 17 novembre l'autorité cantonale a écarté la plainte comme mal fondée en se basant sur les motifs suivants, tirés des art. 209 et 219 LP et de l'art. 2067 CC fribourgeois : La créance du recourant n'étant garantie par le gage des immeubles que jusqu'à concurrence de 10 000 fr., maximum exprimé dans la gardance de dam, il n'a aucun droit au produit de l'intérêt du prix d'adjudication, puisque, au delà de 10 000 fr., il n'est plus créancier gagiste. En d'autres termes, le gage constitué par la gardance de dam garantit le capital du crédit en compte courant ouvert par Andrey, soit 9000 fr., plus les intérêts de ce crédit jusqu'à concurrence de 1000 fr. Pour le surplus la créance d'Andrey rentre dans la catégorie des chirographaires et l'art. 209 LP lui est applicable.

C. — Sieur Andrey a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision, en taxant d'erronée la manière de voir du préposé et de l'autorité cantonale de surveillance. Il allègue que par la décision dont est recours il a été privé d'intérêts qui lui revenaient, puisque, si le prix de vente avait été payé à l'office immédiatement après les mises, il serait entré de suite en possession de cette somme et en aurait retiré par le fait même tous les fruits.

L'autorité cantonale de surveillance ne s'est pas prononcée sur le recours; quant à l'office des faillites de la Gruyère il résulte de sa réponse qu'il a versé les intérêts en question aux sieurs Enderly et Sudan, créanciers hypothécaires postérieurs au recourant et dont la créance en capital n'est que partiellement couverte par le produit du gage.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1. — C'est à tort que l'autorité cantonale a cru trancher la question en litige en se bornant à établir qu'en sa qualité de créancier gagiste le recourant ne pouvait prétendre à ce